

I Fori fanno Rete

Sviluppo digitale e processo civile telematico
I nodi da sciogliere per una giustizia più moderna

Altri processi telematici: esperienza di Intermagistrature

avv. Andrea Pontecorvo - Foro di Roma

avv. Marco La Greca - Avvocatura dello Stato

dott. M. Grazia Migliorini - Corte dei Conti e Procura CC

Ma le relative Piattaforme rispondono ad un criterio di Interoperabilità?

Purtroppo no.

Cosa che imporrà alla Categoria, nei fatti, una ulteriore “specializzazione telematica”.



Processo AMMINISTRATIVO Telematico



Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENERALE



Ai Signori Dirigenti delle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato

Al Signor Segretario Generale del CIGARS

di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

Ai Signori Dirigenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali amministrativi regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Deposito di copie degli atti processuali.

L'art. 5, comma 2, dell'Allegato 2 (*Norme di attuazione*) al Codice del processo amministrativo disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la conseguente documentazione devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Tuttavia, la mancata produzione di copie nel numero sancito è sanzionata con l'irricevibilità degli atti, ma comporta soltanto l'impossibilità per il giudice di tenerne conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.

Pertanto, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio p.v., per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie residue dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della causa (che conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l'ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.

Consigliere di Stato
Ottaviano Forluzzi



Un primo passo verso la
dematerializzazione:
riduzione numero copie

In vigore dal 12.05.2014

Processo AMMINISTRATIVO Telematico

PEC: una e una sola
al domiciliatario, salvo
istanza (cartacea) del
dominus...

In vigore dal 16.06.2014



- 3) in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
- 4) in caso di contrasto tra l'indirizzo PEC indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici elenchi, si darà prevalenza a quest'ultimo;

In definitiva, dal 16 giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC.
Per i ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico indirizzo PEC.

Si evidenzia che l'elenco degli indirizzi PEC dei difensori e dei domiciliatari contenuto in NSIGA è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le Segreterie dal verificare che la comunicazione abbia luogo, nel caso di difensori costituiti, all'indirizzo PEC del difensore indicato nei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter L.228/2012, indirizzo che, in ogni caso, prevale sull'indirizzo risultante dal ricorso.

Le Segreterie sono comunque onerate di verificare il perfezionamento della comunicazione a mezzo PEC e, in caso di impossibilità, a procedere secondo le tradizionali modalità, da utilizzarsi solo in via residuale.

Roma, 23 aprile 2014

Il Segretario Generale
Cons. Oberdan Forlenza

Processo AMMINISTRATIVO Telematico


Per TAR e CdS bloccati da «regole tecniche».

Progetto della scrivania del l'avvocato: “un *format* da consegnare gratuitamente ai legali.”
(Cons. Ines Simona Pisano)



Processo TRIBUTARIO Telematico

- ◆ il **regolamento** del processo tributario telematico - art. 39, c. 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L 15 luglio 2011, n. 111
- ◆ le **comunicazioni** processuali via PEC (art. 16, comma 1bis, del Dlgs. n. 546/92)



decreto direttoriale del MEF *26 aprile 2012*
G.U. del 3 maggio 2012 n. 102
regole tecniche per l'invio delle
comunicazioni alle parti processuali

Processo TRIBUTARIO Telematico

Decreto MEF 23.12.2013 n. 163

disposizioni per
adeguamento del processo
tributario alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione

principi del decreto lgs. 7.3.2005, n. 82

Processo TRIBUTARIO Telematico

Strumenti:

1. La posta elettronica certificata
2. La firma digitale e firma elettronica qualificata

(come da direttiva comunitaria)

Principi:

- a) esclusivamente modalità di formazione e trasmissione telematica degli atti processuali
- b) *libertà delle forme*: non obbligatorio il PTT
- c) equiparazione del domicilio fisico a quello digitale


Processo TRIBUTARIO Telematico

SIGIT - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

Consente, tra l'altro:

- ✓ trasmissione degli atti e documenti alla Commissione Tributaria competente con modalità informatiche;**
- ✓ ricezione degli atti e documenti alla Commissione Tributaria competente;**
- ✓ formazione del fascicolo informatico.**

Processo TRIBUTARIO Telematico



- Incompatibilità delle disposizioni sulla giustizia civile e penale alla giustizia tributaria; esigenza di uniformare il processo telematico nelle varie giurisdizioni;
- Difficoltà operative nella creazione del fascicolo telematico con oneri a carico delle segreterie delle CC.TT. nei casi in cui una parte depositi atti o documenti su carta;
- La legge delega sulla riforma fiscale n. 23/2014, rafforzando il principio dell'utilizzo delle notifiche e comunicazioni telematiche, pone le basi per l'obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti informatici nel processo tributario
- In attesa dell'obbligatorietà del PTT, l'attivazione del processo tributario su carta genera un doppio binario tra indirizzo PEC per le comunicazioni e domicilio eletto per le notificazioni;
- Modalità e strumenti di pagamento telematici previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, non ancora adottato; in attesa del regolamento sarà consentita la scansione del ricevuta delle diverse modalità di pagamento attualmente vigenti (F23, contrassegno, conto corrente postale etc.);

- esenzione dai diritti di copia per il processo telematico, tributario e non (art. 263, co. 1 bis della legge di stabilità 2014);
- standard europei per i sistemi di comunicazione, notificazione e trasmissione degli atti processuali (PEC e dintorni);
- rischio di procedure di infrazione comunitarie per i cittadini stranieri che possono stare in giudizio personalmente e per i professionisti che verrebbero discriminati nella richiesta di standard tecnologici non presenti nello Stato di appartenenza per l'utilizzo delle procedure telematiche nel PTT.